



SERVIZIO COMMERCIO TURISMO E QUALITÀ AREE TURISTICHE

IL RESPONSABILE

**PAOLA CASTELLINI**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	2014	3765
DEL	09	01	2014

Ai Responsabili dei Servizi competenti  
in materia di Turismo delle  
Amministrazioni Provinciali

Alle Associazioni:

Confguide - Federazione Nazionale di  
Confcommercio - Ascom

GAIA

GAIAM

PAPAVERO

ATLANTE

Assoc.ne guide turistiche Parma e Provincia.

Assoc.ne guide turistiche Ferrara e  
Provincia.

GITEC Associazione Guide Italiane

Turismo e Cultura

LORO SEDI

**OGGETTO:** L. 97/2013 - art. 3 comma 1 "Abilitazione alla professione di guida turistica su territorio nazionale"

A seguito dell'emanazione della L. 97/2013 (legge europea 2013) il cui art. 3 prevede al comma 1 che "L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale" alcune Amministrazioni provinciali hanno posto quesiti ai competenti Servizi regionali in merito al valore da attribuire alle abilitazioni all'attività di guida turistica rilasciate in base alle procedure definite dalla DGR n. 1515/2011.

Come noto, l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 da parte del d.lgs. 79/2001 (Codice del turismo), aveva creato un vuoto normativo a livello nazionale in materia di accesso alle professioni di accompagnamento turistico.

La succitata previsione della L. 97/2013 ha espressamente riconosciuto la competenza nazionale delle guide turistiche, ma nulla ha disposto in merito alle modalità per l'accesso all'attività di guida turistica.

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, le disposizioni dettate dalla DGR 1515/2011, attuative di una norma regionale (la L.R. n. 4/2000), consentono sicuramente di ottenere abilitazioni valide per l'esercizio dell'attività entro i confini della nostra regione ed ora, alla luce di quanto stabilito dalla legge 97/2013, per l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale.

Si evidenzia che la citata L.R. 4/2000 risulta coerente e conforme al nuovo quadro normativo nazionale: il comma 4 dell'art. 3 prevede infatti che "l'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di estensione regionale, fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l'esercizio della professione".

Ora, se non sembrano sussistere dubbi in merito all'ambito nazionale dell'esercizio dell'attività, si rileva l'assenza di una norma quadro in merito a: requisiti per l'accesso alle attività di accompagnamento turistico; disposizioni per lo svolgimento di eventuali verifiche delle conoscenze linguistiche e dei territori; tipologia dei percorsi formativi per l'acquisizione delle necessarie capacità e conoscenze.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata di specifiche modalità per l'accesso all'attività di guida turistica; tante altre regioni hanno fatto lo stesso percorso. Si è determinato un insieme di norme regionali complesso e non omogeneo.

Stante il variegato quadro normativo regionale, potrebbe risultare discrezionale da parte di una Pubblica Amministrazione non appartenente al territorio emiliano-romagnolo accettare/riconoscere o meno un titolo rilasciato ai sensi della citata DGR n. 1515/2011

Si evidenzia per altro che le Regioni stanno lavorando in modo congiunto al fine di definire modalità condivise per l'accesso all'attività di guida turistica, in attesa di un auspicabile intervento normativo Statale più che mai necessario per chiarire gli attuali margini interpretativi.

Distinti saluti



Dr.ssa Paola Castellini